



# La denuncia di nascita: adempimenti e competenze

*Dott. Giuseppe Falgarini*  
mail: [pinofalgarini@tin.it](mailto:pinofalgarini@tin.it)

# Capacità giuridica

## Art. 1 Codice civile

«La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento nascita.»

La registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, diritto all'identità personale).

# Efficacia dell'atto di nascita

Circa l'efficacia dell'atto di nascita, in dottrina, dopo un complesso dibattito, sono state espresse molteplici e differenti opinioni che sinteticamente possono essere riassunte:

1. efficacia costitutiva dello *status* di figlio
2. efficacia probatoria dello *status* di figlio

# Sulla filiazione

Con Legge 10 dicembre 2012, n. 219, (*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*, G. U. 17 dicembre 2012, n. 293) viene unificata la condizione giuridica dei figli a prescindere dal fatto che i genitori siano oppure no coniugati.

A partire dal 1<sup>^</sup> gennaio 2013 tutti i figli hanno lo stesso *status*: non ci sono più figli legittimi e naturali ma solo figli.

# Sulla filiazione

Questo principio è stabilito in modo chiaro dal nuovo **art. 315 c.c.**, intitolato allo stato giuridico dei figli, secondo il quale *«tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»* (art. 1, comma 7). Conseguentemente:

- a) viene affermata la rilevanza della parentela in ogni ordine e grado a prescindere dal matrimonio dei genitori (art. 1, comma 3 e 4);
- b) viene abrogata la legittimazione (art. 1, comma 10);
- c) vengono disciplinati diritti/doveri reciproci (art. 1, comma 8);
- d) viene definita una nuova nozione di responsabilità genitoriale (art. 2, lett. h).

# Sulla filiazione

La legge ha affidato il completamento dell'opera al Governo, delegato a rivedere la vigente disciplina della filiazione oltre che la legislazione speciale;

- con il **d. lgs. 28 dicembre 2013, n.154**, sono state apportate **modifiche al codice civile, penale, legge di riforma del diritto internazionale privato, legge speciale ed altre**;
- con il **D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26**, sono state adottate le conseguenti e necessarie **modifiche al Regolamento dello stato civile, D.P.R. 396/2000**.

# Registrazione degli atti di nascita

Il titolo VII del D.P.R. 396/2000 tratta della registrazione degli atti di nascita.

In via transitoria nei registri di nascita si continueranno a registrare ed annotare tutti gli atti previsti dagli artt. 28 a 49 del citato decreto.

Dal combinato esame del decreto richiamato con il **D.M. del 27 febbraio 2001**, si ricava il [quadro completo per la registrazione degli atti di nascita.](#)

# Registrazione degli atti di nascita

L'art. 9 del d.m. 27 febbraio 2001 ha previsto:

- nella serie A della parte prima si iscrivono le dichiarazioni di nascita ricevute dall'ufficiale dello stato civile, comprese quelle di cui all'art. 37 del D.P.R
- nella serie B della parte prima si iscrivono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'art. 31, comma 1, del D.P.R., senza necessità di provvedimenti di convalida da parte dell'autorità giudiziaria e quelle di cui all'art. 31, comma 2, del D.P.R.



# Registrazione degli atti di nascita

L'art. 9 del d.m. 27 febbraio 2001 ha previsto:

.....

- nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita ha avuto luogo occasionalmente
- nella serie B della parte seconda si iscrivono o si trascrivono, secondo i casi, le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 28, comma 1, lettere da b) a d), e di cui al comma 2, nonché gli atti formati a norma dell'art. 32 del D.P.R.

# Dichiarazione di nascita

I principi fondamentali a cui si deve attenere l'ufficiale dello stato civile per la formazione dell'atto di nascita e per le incombenze collaterali **sono contenuti:**

1. nel D.P.R. n. 396/2000, Regolamento dello stato civile;
2. nel codice civile artt. 231 e seguenti
3. nelle norme sull'adozione
4. nella legge 218/1995 (Riforma del sistema italiano Diritto internazionale privato)

# Dichiarazione di nascita

Per quanto riguarda la registrazione degli atti di nascita e fino alla data in cui gli archivi previsti dall'art. 10 del nuovo Regolamento non diventeranno operativi gli atti di nascita continueranno ad essere iscritti o trascritti nei registri già in uso e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2001.

# Iscrizioni e trascrizioni. Art. 28

Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:

- a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;
- b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;
- c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- e) i processi verbali di cui all'articolo 38. (Ritrovamento minori)

## Nei medesimi archivi si trascrivono:

- a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
- b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
- c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
- d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
- e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
- f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
- g) i provvedimenti in materia di adozione.

3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi.

# Atto di nascita

L'atto di nascita deve essere formato secondo le disposizioni previste

- a) dall'art. 29 dal Regolamento e che sono riportate nel
- b) Modulario e nel Formulario per gli atti di stato civile approvato con il d.m. 5 aprile 2002.

La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui all'art. 30.

# Dichiarazione di nascita

## Soggetti legittimati

### Nascita in costanza di matrimonio.

La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei soggetti legittimati nel 1<sup>^</sup> comma dell'articolo 30: **uno dei genitore, procuratore speciale, medico, ostetrica, altra persona che ha assistito al parto.**

In mancanza di indicazioni normative contrarie, **si ritiene che i soggetti elencati siano titolari di una legittimazione concorrente.**

# Dichiarazione di nascita

## Attestazione di avvenuta nascita.

E' necessario che la dichiarazione di nascita venga accompagnata dall'attestazione di nascita, contenente le generalità della puerpera, rilasciata dalla struttura ospedaliera o casa di cura.

Mancando l'attestazione, il dichiarante la nascita deve produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000.



# Massimario di Stato Civile par. 5.1

“Le indicazioni relative al contenuto dell’attestazione sanitaria di nascita riportate nella circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG-40/97/U887 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999) sono da ritenersi tuttora valide. Tale attestazione, che riguarda il fatto fisiologico dell’avvenuto parto e va ovviamente compilata sia nel caso di filiazione legittima che in quello di filiazione naturale, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente e non come madre e che diventerà tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà con atto pubblico di esservi nominata.”

# Dichiarazione di nascita: modalità

Sono previste tre diverse possibilità attraverso cui rendere la dichiarazione di nascita:

- a) Dichiarazione di nascita presso il Comune in cui è avvenuto il parto presentando l'attestazione contenente le generalità della puerpera, nonché le indicazioni del comune, dell'ospedale, della casa di cura ove è avvenuta la nascita del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.

Se i genitori sono residenti in altro comune l'atto di nascita sarà trasmesso per la trascrizione.

# Dichiarazione di nascita: modalità

b) Dichiarazione di nascita resa alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura ove è avvenuto il parto entro tre giorni dalla nascita. Il direttore sanitario o suo delegato può ricevere il riconoscimento del figlio.

La trascrizione va fatta nel comune nel cui territorio è situato il centro di nascita oppure su espressa richiesta nel comune di residenza della madre.

# Dichiarazione di nascita: modalità

c) Dichiarazione di nascita fatta dai genitori **nel proprio comune di residenza entro dieci giorni dal parto.**

L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre, deve **comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.**

d) In caso di bambino nato morto ovvero morto prima della dichiarazione, la competenza è dell'ufficiale dello stato civile del comune di nascita

# Importantissimo

Il minore va sempre iscritto anagraficamente nel comune di residenza della madre (art. 7 DPR 223/1989)

Anche se i genitori hanno scelto di rendere la dichiarazione di nascita all'U.S.C. del comune di residenza del padre, qualora i genitori risiedano in due comuni diversi, l'atto di nascita va inviato al comune di residenza della madre per l'inserimento del figlio nel suo stato di famiglia.

# Se i genitori sono stranieri

## **non residenti in un comune italiano**

La dichiarazione di nascita va inviata dall'Azienda Sanitaria al comune di nascita che provvederà alla trascrizione

## **residenti in un comune italiano**

La dichiarazione di nascita sarà inviata al comune di residenza della madre per la trascrizione e la conseguente iscrizione anagrafica

# La tardiva dichiarazione di nascita

Si tratta della dichiarazione fatta dopo oltre 10 giorni dalla nascita dall'obbligato che si presenta spontaneamente.

Il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo, da inserire nello stesso atto di nascita e dovrà comunque produrre l'attestazione di nascita o di constatazione di avvenuto parto o la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000.

# La tardiva dichiarazione di nascita

L'u.s.c. procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita (form. 41-bis) (parte I serie B) e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica, segnalando la formazione tardiva dell'atto.

Le motivazioni del ritardo devono essere indicate nel corpo dell'atto stesso.

Non dovrà più essere «convalidato» mediante decreto del Tribunale.



# Omessa denuncia

Quando, decorsi dieci giorni di cui all'art. 31, costi all'ufficiale dello stato civile che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente dovrà subito trasmettere **rapporto al Procuratore della Repubblica** affinché questi intervenga per promuovere l'emanazione del decreto del Tribunale che permetta la formazione dell'atto di nascita omesso.

# Omessa denuncia

Ricevuto il decreto del Tribunale, l'ufficiale dello stato civile formerà l'atto di nascita omesso secondo le linee tracciate dalla formula n. 105-ter, introdotta dal D.M. 5 aprile 2002.

## La formula precisa che:

- a) devono essere riportati gli elementi essenziali del provvedimento giudiziale relativi alla nascita e alle generalità dell'interessato;
- b) se l'atto non contiene l'attribuzione del nome, deve provvedere l'ufficiale dello stato civile.

# Nascita in mare, aereo, treno

- Il comandante forma l'atto entro 24 ore – trasmette all'autorità marina – poi U.S.C. art. 17;
- Comandante rende denuncia a comandante aeroporto in Italia – formano verbale e trasmettono a U.S.C. art. 17;
- Capotreno redige verbale – consegna capostazione prima fermata treno – U.S.C. comune della stazione – trasmissione comune di residenza genitori.

# Atti formati all'estero-Art.17

L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'A.I.R.E. o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.

# Atti formati all'estero-Art.17

....

Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.

# Il riconoscimento - La riforma

La legge 219/2012 unifica la condizione giuridica dei figli, a prescindere dal fatto che i genitori siano o no coniugati.

A partire dal 2 gennaio 2013 tutti i figli hanno lo stesso status: non ci sono più figli legittimi o naturali ma solo figli.

Questo principio è stabilito in modo chiaro dal nuovo art. 315 c.c., intitolato allo stato giuridico dei figli, secondo il quale «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

Si realizza quella separazione tra filiazione e matrimonio in forza della quale la condizione giuridica del figlio è tutelata in ogni ordine di rapporti come valore autonomo.

# La riforma del diritto di famiglia

La riforma del diritto di famiglia, legge 19 maggio 1975, n. 151, aveva determinato un intervento incisivo nell'ordinamento giuridico:

- tutela della filiazione naturale
- superamento dei limiti posti al riconoscimento dei figli nati da genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio con persona diversa dell'altro genitore
- viene anche permessa la legittimazione per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice

# La riforma del diritto di famiglia

Il principio che emerge dalla riforma è quello della uguaglianza giuridica tra figli naturali e figli legittimi.

Il figlio naturale mentre prima godeva di un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato al figlio legittimo, con la riforma viene posto nella stessa posizione del figlio legittimo. “Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi” (art. 261 c.c.)



# La riforma del diritto di famiglia

Nonostante le parificazioni, rimasero però alcune distinzioni:

- la contrapposizione terminologica di “figlio legittimo” e “figlio naturale” (art. 250 c.c.)
- l’istituto della legittimazione (art. 280 c.c.)
- e, in materia successoria, il diritto di commutazione (art. 537 c.c.)

# La nuova legge

Entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 la legge n. 219/2012:

- ha introdotto modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento di figli naturali (artt. 1 e 3)
- ha modificato la disposizione regolamentare, di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 396/2000, relativa alla disciplina del nome (art. 5, comma 2)

# La nuova legge

- ha delegato il Governo alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (art. 2)
- ha previsto, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa delegata, di apportare le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina regolamentare di cui al d.P.R. n. 396/2000 (art. 5, comma 1).

# La nuova legge

Realizza la piena parificazione dei figli naturali con i figli legittimi, in particolare:

- viene espressamente riconosciuta, anche per i figli nati fuori dal matrimonio, la parentela con i familiari diversi dai genitori. Vengono estesi, infatti, gli effetti del riconoscimento anche ai parenti del genitore che lo ha effettuato (art. 258 c.c.). In questo modo viene garantito il rapporto di parentela con nonni e zii in coerenza con il nuovo art. 74 c.c.

# La nuova legge

- **elimina la distinzione terminologica** (art.1, comma 11, della legge)
- **equipara lo status giuridico dei figli** (art. 1, comma 7, della legge)
- **abroga gli articoli della legittimazione** (artt.280-290)
- **ridisegna la disciplina dei figli incestuosi** (art. 251 c.c.)

# La nuova legge

Aspetti di immediato interesse in materia dello stato civile.

Cambia l'art. 250 del c.c., in particolare:

- alla nozione *figlio naturale* si sostituisce quella di *figlio nato fuori dal matrimonio*, il quale, come prima della riforma, può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254 c.c., dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento

# La nuova legge

## Art. 250 del c.c.:

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

## Art. 254 - Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.



# La nuova legge

- Viene ridotta da 16 a 14 anni l'età richiesta perché il figlio presti il proprio assenso al riconoscimento
- Viene ridotta da 16 a 14 anni l'età fino alla quale il figlio non può essere riconosciuto senza il consenso dell'altro genitore che aveva già effettuato il riconoscimento

in conseguenza devono ritenersi **modificate le disposizioni dell'art. 45, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 396/2000 (Altri casi di riconoscimento)**

## 45. Altri casi di riconoscimento

1. Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio che non ha compiuto i quattordici anni non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del **consenso del genitore** che lo ha riconosciuto per primo o della **sentenza del tribunale per i minorenni** che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.

...

2. Se il figlio ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma **non produce effetto senza l'assenso** di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di ciò si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.

3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.

# La nuova legge

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.

# La nuova legge

L'ultimo comma dell'art. 250 c.c., da la possibilità, prima non contemplata dall'ordinamento, di ricevere un atto di **riconoscimento compiuto da genitori infrasedicenni**, a condizione che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

**Viene modificato l'art. 251 c.c. (incestuosi), il quale da rilievo solo all'interesse del figlio e consente il riconoscimento previa autorizzazione del tribunale per i minorenni**

# La nuova legge

Art. 251.

## Autorizzazione al riconoscimento.

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.

# La nuova legge

## Legittimazione

Scompare qualsiasi differenza tra i figli, di conseguenza la legge ha **abrogato** gli artt. 280 a 290 del c.c. (Della legittimazione dei figli naturali) ed implicitamente l'art. 33, comma 1, del d.P.R. 396/2000 circa le "Disposizioni sul cognome"; pertanto nell'ipotesi che i genitori riconoscano il figlio nell'atto di matrimonio, **in relazione all'attribuzione del cognome si applicherà l'art. 262 c.c.**

# Il cognome

L'attribuzione del cognome segue regole differenti per i figli nati in costanza di matrimonio e per i figli nati fuori dal matrimonio.

Anche se nel nostro ordinamento manca una espressa disposizione di legge, al nato da unione legittima viene imposto il cognome del marito, secondo una norma desumibile dal sistema, frutto della radicata tradizione sociale.



# Il cognome

Ma è altresì presupposta da numerose disposizioni quali:

- art. 143bis c.c., la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito
- art. 237 c.c., per il possesso di stato è necessario avere portato sempre il cognome del padre
- art. 262, comma 1, c.c., al figlio riconosciuto contemporaneamente spetta il cognome del padre
- art. 293 comma 3, c. c., l'adottato assume il cognome del marito
- art. 34 d.P.R. 396/2000, vieta che al bambino venga imposto lo stesso prenome del padre

# Figlio nato fuori del matrimonio

Art. 262 c.c.

Diversamente che per l'acquisto del cognome del figlio nato in costanza di matrimonio, la cui disciplina è "regolata" non da una norma espressa ma da una disposizione che si ritiene implicita nell'ordinamento, l'assunzione del cognome del figlio nato fuori del matrimonio è regolata dall'art. 262 c.c.

# Figlio nato fuori del matrimonio. Art. 262

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

## Art. 262 c.c.

L'articolo presenta un'articolazione che tiene conto di numerosi fattori:

- il principio di uguaglianza, pur nell'ambito del favor del cognome paterno
- l'età del riconosciuto
- i tempi del riconoscimento
- l'interesse del minore, essendosi affermato il principio della unicità dello status di figlio

## Art. 262 c.c.

Ai sensi del primo comma, “il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto” (I parte);

“se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre” (II parte).

Il primo riconoscimento ha l'efficacia di attribuire ipso iure al figlio il cognome del genitore. (indisponibilità e automaticità)

## Art. 262 c.c.

Il secondo comma dell'articolo prevede una deroga alla regola generale della indisponibilità del cognome:

“Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”.

## Art. 262 c.c.

Con un secondo riconoscimento, quello paterno, viene meno il principio della automaticità della attribuzione del cognome.

**Il figlio maggiorenne può scegliere:**

- a) conservare il cognome della madre
- b) assumere il cognome del padre sostituendolo a quello della madre
- c) aggiungere il cognome del padre a quello della madre

## Art. 262 c.c.

Possibilità di scelta da parte del figlio maggiorenne:  
momento temporale.

Il riconoscimento paterno successivo a quello materno non determina alcun mutamento del cognome, ma attribuisce una facoltà di scelta che può andare in due distinte direzioni.

Non vi è alcun vincolo ad esercitare questa facoltà, che rimane pur sempre nella disponibilità del soggetto.



# Art. 33 del Regolamento

"2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore."

"3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo."

## Art. 262 c.c.

Il terzo comma dell'articolo stabilisce che nel caso di minore età del figlio, anche quando questi abbia raggiunto i 14 anni richiesti per manifestare l'assenso al riconoscimento, la decisione circa l'assunzione del cognome paterno spetta, ai sensi dell'art. 38 disp. att., al tribunale dei minorenni, il quale decide in camera di consiglio sentito il P.M. con decreto motivato, reclamabile con ricorso alla sezione di Corte d'Appello per i minorenni.

## Art. 262 c.c.

E' costante la prassi che l'azione viene promossa da entrambi i genitori.

E' indubbio che al Collegio minorile, valutato l'interesse del minore, siano offerte le stesse opzioni prospettate al riconosciuto maggiorenne.

L'intervento del giudice può anche essere richiesto in via analogica per l'ipotesi in cui il figlio sia incapace di intendere e di volere o in caso di interdizione giudiziale.

# In pratica...

Il riconoscimento del figlio è disciplinato dagli artt. 250 e seguenti c.c. e art 42 d.P.R. 396/2000.

- davanti ad un ufficiale dello stato civile

- nell'atto di nascita

- con dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento

- in un atto pubblico

- o in un testamento.

Tale elencazione è da ritenersi tassativa; un riconoscimento contenuto in una forma diversa è inammissibile.

## In pratica...

Chi intende riconoscere un figlio davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta ai sensi di legge al riconoscimento:

- nessun vincolo di parentela in linea retta all'infinito o collaterale nel secondo grado o un vincolo di affinità in linea retta
- assenso del figlio che ha compiuto 14 anni
- consenso del genitore in caso di figlio minore di 14 anni

# Riconoscimento di figlio nascituro

Viene disciplinato dall'art. 44 D.P.R. 396/2000

Può essere reso:

- dalla madre
- dal padre dopo che sia stato effettuato il riconoscimento materno
- da entrambi i genitori contestualmente

# Riconoscimento di figlio nascituro

## Occorre:

Identificazione del/i genitore/i

Certificato medico che dimostri lo stato di gravidanza della donna

Consenso della madre al riconoscimento paterno che venga effettuato posteriormente (art. 250 c.c.)

Certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art. 35 comma 2 L.218/1995)

Acquisire la documentazione opportuna, nel rispetto dell'art. 21, comma 2, D.P.R. 396, che dimostri che nulla osta al riconoscimento ai sensi dell'art. 42 del Regolamento.

# Riconoscimento di figlio nascituro

## Come procedere:

Ricevere la dichiarazione di riconoscimento del nascituro in P.II S.B indicando in margine il solo cognome (della madre se è questa ad operare il riconoscimento, del padre se si tratta di riconoscimento paterno seguente a quello materno o contestuale da parte di entrambi i genitori)



# Riconoscimento di figlio nascituro

Effettuato il riconoscimento:

Rilasciare agli interessati una copia autentica dell'atto (art. 44 comma 2 D.P.R. 396)

Al momento della denuncia di nascita il/la dichiarante esibirà e consegnerà la copia dell'atto all'U.S.C. e la stessa sarà inserita nel fascicolo allegato all'atto e citata sull'atto medesimo

# L'attribuzione del nome

Dopo la legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia) si deve ritenere che **la scelta del prenome da imporre al figlio spetti ad entrambi i coniugi concordemente.**

La Cassazione, infatti, ha stabilito che il potere di scelta spetta congiuntamente ad entrambi i genitori; in caso di contrasto deve essere il Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 316 c.c., a stabilire chi dei due deve decidere.(sent.3060/81).

**Se il dichiarante non dà il prenome al bambino o quando il bambino è figlio di ignoti, vi supplisce l'u.s.c. (art. 29 Reg. st. civ.)**

# L'attribuzione del nome

In ordine alle modifiche delle norme regolamentari in materia di stato civile, l'art. 5, comma 2, della legge 219/2012, sostituisce l'art. 35 (Nome) del d.P.R. n. 396/2000, il quale prevedeva che “il nome imposto al bambino ...può essere composto da uno o più elementi onomastici...non superiori a tre”.

# L'attribuzione del nome

## Art. 35

1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

# L'attribuzione del nome

Si possono attribuire alla persona più prenomi non superiori a tre, eventualmente separati da virgola.

Negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale d'anagrafe dovranno essere riportati solo i prenomi che precedono la virgola.

# L'attribuzione del nome

Tale norma non ha effetto retroattivo e pertanto gli estratti e i certificati relativi ad atti formati antecedentemente, dovranno continuare ad essere emessi con il criterio del vecchio art. 35 richiamato: tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.

## Dal Massimario del Ministero dell'Interno

“...si può ammettere, con riferimento al nome maschile "Andrea", che questo possa essere attribuito anche a soggetti di sesso femminile, purché esso sia preceduto da un primo elemento onomastico inequivocabilmente femminile (ad esempio: Francesca Andrea) (Circ. n. 27 del 1° giugno 2007).”

# Art. 34 Limiti attribuzione del nome

1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.



## Art. 34 Limiti attribuzione del nome

4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

# Disconoscimento

Il disconoscimento è un'azione legale che serve ad escludere la presunzione della paternità nei confronti del figlio che alla nascita era stato dichiarato come figlio di entrambi i genitori.

## Compito dell'ufficiale dello stato civile

- Annotare la sentenza nell'atto di nascita
- Provvedere in ordine al nuovo cognome
- Fare comunicazione all'anagrafe

## La circolare n. 9/2001:

“Il figlio disconosciuto dal padre non può ovviamente essere figlio legittimo della sola madre; in tal caso la madre lo deve riconoscere quale figlio naturale con dichiarazione espressa ai sensi dell'art. 254 cod. civ.; diversamente egli sarà considerato come figlio di genitori non conosciuti ed il cognome gli sarà attribuito dall'ufficiale dello stato civile. E' fatta salva l'ipotesi in cui sia stata la stessa madre a dichiarare a suo tempo la nascita del figlio, con ciò stesso riconoscendo la propria maternità. Il cognome del disconosciuto sarà quello della madre se egli sia stato da questa riconosciuto o se tale cognome gli sia stato attribuito, come talvolta accade, con la sentenza di disconoscimento.”

# Adozione –Tipi di adozione

Adozione di minori

Adozione internazionale che può essere:

*Adozione di minori stranieri in Italia*

*Adozione di minori stranieri all'estero*

*Adozione di minori italiani all'estero*

Adozione in casi particolari

Adozione di maggiorenni

# Cos'è l'adozione

E' un rapporto giuridico di filiazione fondato su un provvedimento giurisdizionale piuttosto che sulla procreazione.

Com'è noto l'impianto della disciplina dell'adozione, disciplinato dalla legge n. 184/1983, così come novellata dalla legge n. 148/2001, regola primariamente due ipotesi: l'adozione dei maggiori d'età e l'adozione dei minori in caso di abbandono, cui si aggiunge, come ipotesi eccezionale, l'adozione "in casi particolari".

# Cos'è l'adozione

In attuazione della delega contenuta all'art. 2 della legge 219/2012, il Governo con **D.Lgs. 154/2013** ha **proceduto alle modifiche del codice civile, penale, diritto internazionale privato, legge speciale sull'adozione e altro**: ha sostituito in tutta la legislazione vigente i riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli».

# Cos'è l'adozione

- Norme di riferimento:

Artt. 291 e seguenti del c.c.

Legge n. 184 del 04/05/1983

Legge n. 149 del 28/03/2001

Legge n. 476 del 31.12.1998 (ratifica Conv. L'Aja)

Legge n. del 5/2/1992

D.P.R. 572/1993

Legge n. 218 del 31/5/1995

# Adozione dei maggiorenni

Questa adozione non incide sui rapporti di parentela e di affinità ma si aggiunge ai precedenti rapporti

Il cognome è regolato dall'art. 299 c.c.

In caso di adottato straniero, va rilevato che la cittadinanza non si trasmette e questi potrà acquistarla dopo cinque anni di ininterrotta residenza legale in Italia



# Adozione di maggiorenni

## Trascrizione

La sentenza, sia di italiano che straniero, è di competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. g) del Regolamento,

- a) si trascrive nei registri di stato civile del comune di nascita e annotata nell'atto di nascita del solo adottato
- b) si comunica all'anagrafe
- c) si comunica al Casellario giudiziale (Circolare Min. Interno n.58/2004).

# Adozione di maggiorenni

## Effetti sul cognome (art. 299 c.c.)

L'adottato assume e antepone al proprio il cognome dell'adottante, anche se sia figlio riconosciuto da uno o entrambi i genitori.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se si tratta di persona non riconosciuta a cui sia stato imposto un cognome d'ufficio, l'adottato assume il solo cognome dell'adottante.

La sentenza n. 120/2001 della Corte Costituzionale consente di aggiungere quello originario.

# Adozione di maggiorenni

## Adottato straniero

Non acquista automaticamente la cittadinanza italiana; ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) della legge 91/1992 può essere concessa la cittadinanza italiana con decreto del Capo dello Stato dopo cinque anni di residenza legale.

Non assume il cognome dell'adottante fino a quando non acquista la cittadinanza italiana; infatti i diritti della personalità, tra cui il nome, sono regolati dalla legge dello Stato di appartenenza (art. 24 L. 218/95).

# Adozione di maggiorenni

## Pronunciata all'estero

Art. 41 della legge 218/1995

«1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64,65 e 66.

2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori».

L'ufficiale dello stato civile, valutata la sussistenza dei requisiti, procede alla trascrizione.

# Adozione di maggiorenni

## Trascrizione

Nel Comune di residenza dell'interessato, se residente, o nel Comune di residenza degli adottanti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. g) del D.P.R. 396/2000 e ai sensi della normativa della legge 218/1995 ed annotato a margine dell'atto di nascita trascritto dell'adottato.

# Adozione dei minori

La sentenza viene emessa dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 26 della legge 184/83, e va trascritta nei registri del comune di nascita del minore come previsto dall'art. 28, comma 2, lett. g) del D.P.R. 396/2000.

Gli effetti decorrono dalla data della sentenza, una volta che sia divenuta esecutiva.

# Adozione dei minori

- Ha effetti legittimanti
- Attribuisce all'adottato il cognome degli adottanti
- Fa cessare qualsiasi legame con la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali di cui all'art. 87 c.c.
- Produce gli stessi effetti sia che si tratti di minori italiani che stranieri, in Italia o all'estero

# Adozione dei minori

## Adottato straniero

Acquista la cittadinanza italiana automaticamente, ai sensi dell'art. 3 della legge 91/92 (Cittadinanza).

L'acquisto decorre dal giorno successivo alla data in cui è divenuta esecutiva (art. 15, cittadinanza).

Trattandosi di automatismo, occorre attestazione del sindaco che va trascritta e annotata.



# Non dimenticare!

L'adozione di minori deve essere coperta dalla massima segretezza

L'art. 28 c. 3 della L. 184/83, come modificato dall'art. 24 della L. 149/2001 recita infatti:

“L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.”

# Adozione internazionale

Ci troveremo in questo caso in presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che rende efficace il provvedimento straniero che andrà trascritto nella Parte Seconda Serie B degli atti di nascita

Non occorre più l'attestazione del Sindaco (vedi circolare K. 28.4 del 13/11/2000)

Andrà poi acquisito l'atto di nascita originario del minore per la trascrizione sull'atto di nascita. Potrà tranquillamente essere acquisito il nuovo atto di nascita (circolare Min. Interno n. 6/2003)

# Adozione internazionale

Per le sentenze di adozione che provengono dai Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1993, ratificata dall'Italia nel 1998 non sempre è necessario il riesame del provvedimento straniero da parte del Tribunale per i Minorenni.

*In questo caso il Tribunale si limiterà ad ordinare la trascrizione all'U.S.C. o*

*Dichiara efficace il provvedimento straniero*

# Adozione internazionale

Se poi il minore è entrato in Italia con un provvedimento di adozione che non viene riconosciuto efficace per il suo contenuto, questo viene convertito in affidamento preadottivo

- Seguirà quindi il provvedimento finale del Tribunale per i Minorenni, alla fine del periodo di affidamento
- Il provvedimento sarà quindi inviato all'U.S.C. per la trascrizione

# Adozione internazionale

Se il provvedimento di adozione è stato emesso da un Paese non aderente alla Convenzione la competenza sarà sempre del **Tribunale per i Minorenni** che dovrà dichiarare l'efficacia della sentenza straniera di adozione: dovrà effettuare un esame molto più approfondito sul provvedimento straniero verificando la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 36, 2° comma. Una volta verificata l'esistenza delle condizioni previste, il Tribunale per i Minorenni dichiarerà efficace in Italia il provvedimento straniero di adozione o farà decorrere l'affidamento preadottivo.

# La cittadinanza minore adottato

## Decorrenza

### Art. 34, comma 3, L. 184/1983

Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

### Circolare del Ministero dell'Interno k. 28.4 del 2000

Il provvedimento di adozione esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva alla data della sua pronuncia.

# La cittadinanza minore adottato

Adozione pronunciata dal Tribunale per i Minorenni - decorrenza dell'acquisto cittadinanza italiana dalla data del provvedimento italiano

Provvedimento straniero reso efficace dal Tribunale per i Minorenni – decorrenza dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla data in cui è stata pronunciata l'adozione dall'autorità straniera

# Adozione nei casi particolari

## Art. 44 della legge 184/1983

E' consentita quando manchi lo stato di abbandono e la competenza è del Tribunale dei minori.

La sentenza viene trascritto presso il comune di nascita dell'adottato in parte seconda serie B, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. g) del Regolamento.

Gli effetti decorrono dalla data della sentenza.



# Adozione nei casi particolari

## Adozione minori stranieri pronunciata all'estero.

Il Tribunale per i minorenni è competente a rendere esecutivo in Italia il provvedimento straniero; in caso contrario sarà l'ufficiale dello stato civile ad esaminare e vagliare il provvedimento straniero alla luce degli artt. 64, 65 e 66 della legge 218/1995 e quindi a trascrivere e annotare.

Cittadinanza: acquisto automatico e attestazione del sindaco.

Cognome: si applica l'art. 299 c.c.

# Adozione nei casi particolari

## Effetti sul cognome (art. 299 c.c.)

L'adottato assume e antepone al proprio il cognome dell'adottante, anche se sia figlio riconosciuto da uno o entrambi i genitori.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se si tratta di persona non riconosciuta a cui sia stato imposto un cognome d'ufficio, l'adottato assume il solo cognome dell'adottante.

La sentenza n. 120/2001 della Corte Costituzionale consente di aggiungere quello originario.

# Cambiamento del cognome

## Art. 6 c.c.

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati

# Cambiamento del cognome

Abbiamo avuto modo fin qui di esaminare i casi di **cambiamento di cognome *ex lege***: riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione giudiziale, adozione; ed anche del prenome ex art. 36 del Regolamento.

**Il cambiamento del cognome *su richiesta*** è disciplinato da Titolo X del Regolamento dello stato civile, D.P.R. 396/2000.

# Cambiamento cognome e/o nome

Il Titolo X del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento dello stato civile, tratta dei **cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome.**

Il 9 luglio 2012 sono entrate in vigore le modifiche al suddetto Regolamento introdotte con **D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54.**

# Cambiamento cognome e/o nome

In breve sintesi, tutte le variazioni del cognome, cambiamento e/o modificazioni, che erano di competenza del Ministero dell'Interno, vengono assegnate alla **competenza delle singole Prefetture**, che diventeranno unica autorità chiamata ad occuparsi di tutte le variazioni in materia di nome e cognome.

Nella **Circolare n. 14/2012 del Ministero dell'Interno** sono state diramate le istruzioni per la corretta applicazione delle nuove normative.

# Cambiamento cognome e/o nome

I decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. (art. 94, c. 1, parte I<sup>^</sup>)

*Trascrizione art. 28, c. 2, lett. f)*

*Annotazione art. 49, c. 1, lett. p)*

# Cambiamento cognome e/o nome

L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. (art. 94, c. 1, parte II<sup>^</sup>)

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.



# Denuncia nascita da genitori stranieri

Uno degli eventi che l'ufficiale dello stato civile è costretto ad affrontare con sempre maggiore frequenza, è la **registrazione della nascita di un cittadino straniero**. Si tratta di una situazione che appare in forte crescita, per l'aumento degli stranieri presenti, che coinvolge gli ufficiali di stato civile di grandi e piccoli comuni in quanto la denuncia di nascita viene solitamente resa presso il comune di residenza.

# Denuncia nascita da genitori stranieri

In questi casi la formazione dell'atto di nascita presenta difficoltà di comunicazione per differenze linguistiche e per i dubbi circa la sussistenza di un rapporto di filiazione, eventuale riconoscimento, attribuzione del cognome e scelta del nome, normativa applicabile.

**Innanzitutto la dichiarazione di nascita è disciplinata dagli artt. 29-32 del D.P.R. 396/2000.**

# Denuncia nascita da genitori stranieri

Il cittadino straniero nato in Italia è soggetto esclusivamente alla legge dello Stato di appartenenza

a) Nascita da unione legittima.

L'ufficiale dello stato civile provvederà a redigere l'atto utilizzando le formule previste per la filiazione in costanza di matrimonio, senza che sia necessaria alcuna documentazione a dimostrazione dello stato coniugale anche se tra i dati anagrafici non risultano notizie in merito al matrimonio.

# Denuncia nascita da genitori stranieri

## b) Nascita con riconoscimento.

Gli interessati dovranno dichiarare che, secondo la legge dello stato di appartenenza, sussistono le condizioni e i requisiti per effettuare il riconoscimento e che i genitori stessi hanno la capacità richiesta.

L'art. 250, c. 5, c.c. «il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il 14 anno di età»

L'art. 16 legge 218/1995 ricorda che la legge straniera non deve essere applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

# Generalità del neonato straniero

L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto. (art. 24 della legge 218/1995).

Ciò significa che il nome e il cognome spettante al cittadino straniero che nasce in Italia, da indicarsi nell'atto di nascita, sono quelli previsti dall'ordinamento di appartenenza che dovranno essere comunicati dai genitori o dal genitore al momento della formazione dell'atto.